



Il testo del "Decreto Rilancio" approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio, conferma le misure e novità dedicate a imprese, lavoratori e famiglie. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista per la prossima settimana.

La bozza del testo del Decreto composta da 256 articoli, contiene i dettagli delle novità introdotte dal Governo Conte come il reddito di emergenza, la proroga della cassa integrazione in deroga, lo stop all'IRAP, il bonus 1.000 per le Partite IVA, i finanziamenti a fondo perduto e la tanto attesa anche dall' **ANOLF Nazionale** "regolarizzazione dei lavoratori stranieri" .

Le principali novità in bozza e le misure introdotte nel Art.110-bis "Emersione di rapporti di lavoro " sono le seguenti:

Si specifica che l'emersione dal lavoro nero e la regolarizzazione lavorativa riguarda solo braccianti, colf e badanti, siano essi cittadini italiani e stranieri con un rapporto di lavoro irregolare. La regolarizzazione riguarda invece, come si evince nel testo, cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto o in scadenza presenti sul territorio e comunque con

comprovata esperienza nei settori oggetto del Decreto.~

### **Procedure**

La richiesta può arrivare tanto dal lavoratore quanto dal datore di lavoro, che chiede l'emersione di un rapporto di lavoro non regolare. Nel caso in cui sia il datore di lavoro a presentare l'istanza di emersione del lavoratore, deve indicare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione, che non può essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo. Per ogni lavoratore il datore di lavoro deve pagare 400 euro più una somma forfettaria a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Nel caso in cui, la procedura venga avviata dal lavoratore con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, lo stesso può richiedere un permesso temporaneo di 6 mesi. Se entro quel termine otterra' un contratto di lavoro, il permesso verrà convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Nel caso di cittadini stranieri, devono aver fatto i rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ed essere già presenti e aver soggiornato in Italia prima della suddetta data.

Le istanze verranno ritenute inammissibili in presenza di condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni e non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o di minori e per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il caporalato. E nel caso di lavoro irregolare le sanzioni saranno doppie. Lo stesso vale per il lavoratore condannato, o che ha ricevuto un'espulsione perchè considerato una minaccia per l'ordine pubblico.

I provvedimenti di espulsione emessi, vengono comunque sospesi per la durata dell'iter di esame dell'istanza e salvo buon fine della stessa.

### **Tempi e limiti**

L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo (alla questura) e quella di emersione (Inps e sportello unico per l'immigrazione) vanno presentate dal 1° giugno al 15 luglio. Un possibile limite è che gli «invisibili» dei ghetti, quelli senza permesso di soggiorno, restino tali o diventino ostaggi di sedicenti imprenditori (caporali) che promettono un'assunzione, anche previo pagamento, che potrà essere verificata solo da controlli a posteriori.

[Consulta la Bozza del Decreto clicca qui](#)